

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 30 giugno 2011, si sono incontrati presso la sede della FAI di Brescia:

- La FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani) di Brescia con sede in Via della Volta 84/d a Brescia, rappresentata dal Presidente Cav. Antonio Petrogalli, dal Segretario Provinciale Sig.ra Giuseppina Mussetola e dal responsabile delle relazioni industriali Sig. Adriano Bosio;
- La Filt-CGIL di Brescia rappresentata dal Seg. Gen. Stefano Malorgio, la Fit-CISL di Brescia rappresentata dal Seg. Gen. Mauro Scalvini, la Ultrasporti di Brescia rappresentata dal Seg. Gen. Eugenio Bertoglio;

Premesso che

- a) La FAI di Brescia rappresenta le imprese associate che operano nel settore dell'autotrasporto conto terzi;
- b) Le aziende associate alla FAI in base all'accordo sottoscritto con le OO.SS in data 22/11/2010 per la deroga alle 58 ore come previsto nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni all'art. 11 bis, intendono erogare emolumenti finalizzati ad incrementare la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione ad eventuali risultati positivi riferibili all'andamento economico e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- c) Con la Circolare 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art 1 c. 47 della Legge n 220/2010 che ha dato attuazione all'art. 53 c. 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n 122 in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011.";

Tutto quanto sopra premesso, e considerato quale parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:

- 1. Le Aziende aderenti alla FAI di Brescia considereranno, a decorrere dalla data del presente verbale,** gli importi erogati ai propri dipendenti a titolo di
 - a. straordinario forfettizzato, riconosciuto esclusivamente per il personale viaggiante ai sensi dell'art. 11, comma 8 del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione;
 - b. premio di rendimento e di produttività al raggiungimento di obiettivi specifici;
 - c. la retribuzione relativa al lavoro straordinario, al lavoro supplementare, al lavoro festivo, alle maggiorazioni varie contrattuali riferite *ut supra*;
 - d. alla monetizzazione dei permessi non goduti ;**correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in quanto convergenti al raggiungimento di risultati favorevoli alla gestione aziendale.**


2. Le Aziende aderenti alla la FAI di Brescia daranno comunicazione ai lavoratori dell'attuazione del seguente accordo.
3. Le Aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Letto, Confermato, sottoscritto

FAI Brescia


Il Presidente

(Antonio Petrogalli)




Il Segretario

(Giuseppina Mussetola)



Resp. Realazioni Sindacali


(Adriano Bosio)



Filt Cgil Brescia

Segretario Generale


(Stefano Malorgio)



Fit Cisl Brescia

Segretario Generale

(Mauro Scalvini)



Ultrasporti Brescia

Segretario Generale

(Eugenio Bertoglio)

